

## **FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO**

### **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

#### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1 – Affiliati e tesserati. Doveri ed obblighi**

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione.
2. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti a meno che non si dimostri che siano maturate inevitabilmente.

##### **Articolo 2 - Responsabilità disciplinare**

1. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
2. Gli affiliati rispondono oggettivamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali.
3. I dirigenti sono responsabili, a titolo di dolo o colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

##### **Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione**

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti a loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto autoindiziante.
2. Gli Organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli Organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne denuncia al Procuratore Federale.
4. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.

#### **Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul campo di gara**

1. Tutti gli Organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Se è accertato con provvedimento disciplinare definitivo che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

## **TITOLO II CODICE DISCIPLINARE**

### **CAPO I INFRAZIONI**

#### **Articolo 5 – Infrazioni disciplinari**

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria**

1. Gli affiliati ed i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale, si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

#### **Articolo 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali**

1. Il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.

#### **Articolo 8 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni.**

1. Il tesserato che, formalmente convocato o richiesto, non compare davanti ad un organo di giustizia per essere sentito, non fa pervenire ovvero non compie atti che è autorizzato a compiere e di cui sia richiesto, senza addurre legittimo impedimento, è punito con sanzione inibitoria da tre a sei mesi.

2. Alla stessa pena soggiace il tesserato che volontariamente fornisce informazioni davanti agli Organi di Giustizia che siano risultate false ad esito d'istruttoria nei confronti di chi le ha rese.
3. Si applica la sanzione inibitoria da sei mesi ad un anno se le condotte di cui ai precedenti commi sono preordinate ad impedire che il procedimento disciplinare si svolga regolarmente.

### **Articolo 9 – Illecito Sportivo**

1. Ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme federali inerenti alla partecipazione all'attività agonistica federale costituisce illecito sportivo.
2. Commette illecito sportivo anche chi elude la normativa in materia di affiliazione e riaffiliazione ovvero quella relativa alla partecipazione alle assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di incarichi federali .
3. Commette illecito sportivo, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
4. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
5. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dalle gare dell'anno in corso e/o degli anni successivi con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
6. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi, salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
7. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale per gli accertamenti di competenza.
8. La connivenza sarà punita con sanzione inibitoria fino a tre mesi.

### **Articolo 9 bis – Fatti influenti sulla regolarità delle competizioni**

1. L'affiliato a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento della competizione o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito – salvo più gravi infrazioni - con la perdita del risultato acquisito dai propri tesserati.

### **Articolo 10 – Doping**

1. La materia è disciplinata dal Regolamento Antidoping approvato dal CONI al quale si fa integrale rinvio.

### **Articolo 11 – Manifestazioni atipiche**

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori sono irrogate sanzioni inibitorie fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro, anche cumulativamente.

### **Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti**

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

### **Articolo 13 – Violazione del vincolo sportivo**

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

### **Articolo 14 – Intemperanze dei sostenitori**

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la inibizione e/o la squalifica dell'impianto fino ad un massimo di un anno.
2. Il fatto è aggravato se l'affiliato che ha organizzato la manifestazione non risulta aver richiesto la partecipazione della forza pubblica alla manifestazione.
3. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14.

### **Articolo 15 – Aggressione ad un Ufficiale di gara**

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

### **Articolo 16 – Infrazioni commesse da soggetti non aderenti alla F.I.S.N.**

1. Per le infrazioni commesse dai soggetti non aderenti alla Federazione, il procedimento disciplinare a carico è sospeso non appena esaurita l'indagine preliminare e, comunque, prima di un eventuale rinvio a giudizio. E' sospeso altresì il corso della prescrizione dell'infrazione che ricomincerà a decorrere nel momento in cui il soggetto in questione entrerà a far parte della Federazione.

### **Articolo 17 – Violazione dei principi fondamentali**

1. E' soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

### **Articolo 18 – Conversione delle sanzioni pecuniarie**

1. L'affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie previste all'art. 19.
2. La sanzione pecuniaria fino a 200 euro viene convertita in una sanzione inibitoria di giorni novanta; oltre i duecento euro la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni 50 euro o frazione di essi.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
  - a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
  - b) determinare l'eventuale sanzione inibitoria convertita.
4. La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed, eseguita, estingue la sanzione pecuniaria.
5. L'errore materiale sulla determinazione della conversione è corretto d'ufficio.
6. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta conversione ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

## CAPO II SANZIONI

### **Articolo 19 – Tipologia delle sanzioni ed organi**

1. Il Giudice Unico è competente ad emettere le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) Diffida del tesserato;
  - b) Squalifica agonistica del tesserato;
  - c) Confisca parziale o totale dei premi del tesserato e dell'affiliato;
  - d) Sanzione pecuniaria all'affiliato;
  - e) Perdita del risultato conseguito del tesserato e dell'affiliato;
  - f) Squalifica dell'impianto;
  - g) Penalizzazione dell'affiliato;
2. La Commissione di Giustizia è competente ad emettere le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) Sanzione pecuniaria all'affiliato;
  - b) Non assegnazione o revoca di un titolo al tesserato ed all'affiliato;
  - c) Esclusione dal Campionato e/o dal Trofeo del tesserato e dell'affiliato;
  - d) inibizione temporanea a ricoprire cariche federali;
  - e) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
  - f) inibizione temporanea da ogni attività federale;
  - g) radiazione.

### **Articolo 20 – Diffida**

1. La diffida consiste in un formale invito rivolto al tesserato o all'affiliato ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che alla successiva infrazione sarà automaticamente applicata rispettivamente la squalifica personale e la squalifica dell'impianto.

**Articolo 21 – Squalifica agonistica del tesserato**

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione per tutta la durata della sanzione.

**Articolo 22 – Confisca dei premi**

1. La confisca dei premi consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale.

**Articolo 23 – Sanzione pecuniaria dell'affiliato**

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla Federazione una somma di denaro determinata, secondo la gravità dell'infrazione, dall'organo giudicante nel rispetto dei limiti edittali previsti dal presente regolamento.

**Articolo 24 – Perdita del risultato sportivo conseguito**

1. Nell'ambito di una manifestazione la perdita del risultato sportivo determina la revisione della classifica.

**Articolo 25 – Squalifica dell'impianto**

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri impianti manifestazioni federali per un periodo determinato.

**Articolo 26 – Penalizzazione dell'affiliato**

1. La penalizzazione consiste nella perdita di punteggi già conseguiti nell'ambito di un Campionato o di un Trofeo.

**Articolo 27 – Non assegnazione o revoca di un titolo**

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un tesserato o di un affiliato.

**Articolo 28 – Esclusione dal Campionato**

1. L'esclusione dal Campionato comporta l'inibizione a proseguire lo stesso.
2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

**Articolo 29 – Inibizione temporanea da cariche federali**

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, non superiore ad un anno.
2. L'inibizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

**Articolo 30 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali**

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.

**Articolo 31 – Inibizione temporanea da qualsiasi attività**

1. La sanzione comporta l'inibizione per il tesserato o l'affiliato ad esercitare qualsivoglia attività federale nel periodo di validità della sanzione.

**Articolo 32 – Radiazione**

1. La radiazione consiste nell'esclusione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III  
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

**Articolo 33 – Criteri per la determinazione delle sanzioni**

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
4. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a 50 euro ed in misura superiore a 3.000 euro.
5. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
7. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

- a) non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dalla normativa statutaria per l'attività agonistica in questione,
  - b) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di campionato e di Trofeo, ecc.;
  - c) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
  - d) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.
8. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta da un terzo fino alla metà. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà

#### **Articolo 34 – Circostanze aggravanti**

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a) aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
  - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili;
  - e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
  - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
  - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
  - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

#### **Articolo 35 – Concorso di circostanze aggravanti**

1 In caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

#### **Articolo 36 – Circostanze attenuanti**

- 1 La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a) l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
  - b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

- c) l'averne, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
  - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
- 2 Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

#### **Articolo 37 – Concorso di circostanze attenuanti.**

- 1 Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, il Giudice può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per il tipo di infrazione.

#### **Articolo 38 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

- 1 Il Giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 2 Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
- 3 In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

#### **Articolo 39 – Valutazione delle circostanze**

- 1 Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal Giudice a favore del soggetto responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2 Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal Giudice a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono

#### **Articolo 40 – Recidiva**

- 1 L'affiliato ed il tesserato che dopo essere stato condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento della sanzione.
- 2 La recidiva è da ritenersi semplice quando il medesimo soggetto risulti aver già subito condanna irrevocabile per altra sanzione. La recidiva semplice può comportare un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione.
- 3 La recidiva è da ritenersi aggravata quando la nuova violazione è della stessa indole di quella precedente (specifica), è commessa nei cinque anni dalla condanna precedente (infraquinquennale), è commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione. La recidiva aggravata può comportare un aumento della sanzione da infliggere fino ad un terzo se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, e fino alla metà se ne concorre più di una.

- 4 Se il recidivo commette un'altra infrazione (reiterata), l'aumento della pena, nel caso previsto dal secondo comma, può essere sino alla metà e nei casi previsti per la recidiva specifica ed infraquinquennale può essere sino a due terzi; può essere da un terzo ai due terzi nel caso del soggetto che compie l'infrazione durante e dopo l'esecuzione della pena.
- 5 La contestazione della recidiva è obbligatoria ma non si applica sulle condanne pregresse per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
- 6 In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione

#### **41 – Il Casellario Federale**

- 1 E' istituito presso la Federazione Italiana Sci Nautico il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche.

### **CAPO IV SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI ATTIVI**

#### **Articolo 42 – Provvedimenti a carico degli affiliati**

1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) diffida;
  - a) sanzione pecuniaria;
  - b) confisca parziale o totale dei premi;
  - c) non assegnazione o revoca di un titolo;
  - d) perdita del risultato conseguito;
  - e) squalifica dell'impianto;
  - f) penalizzazione;
  - g) esclusione dalle gare per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
  - h) sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno;
  - i) radiazione.

#### **Articolo 43 – Provvedimenti a carico dei tesserati**

1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti.
  - a) diffida;
  - b) confisca parziale o totale dei premi;
  - c) esclusione dalla gara;
  - d) espulsione dalla manifestazione;
  - e) squalifica agonistica;
  - f) inibizione temporanea a svolgere attività federale;
  - g) non assegnazione o revoca di un titolo;
  - h) inibizione temporanea e perpetua a ricoprire cariche federali;
  - i) radiazione.

#### **Articolo 44 – Provvedimenti a carico dei dirigenti**

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
  - a) diffida;
  - b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
  - c) interdizione dalla carica di dirigente federale per un periodo non superiore ad un anno;
  - d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
  - e) radiazione.

#### **Articolo 45 – Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara**

1. A carico degli Ufficiali di gara possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
  - a) diffida;
  - b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
  - c) cancellazione dagli Albi;
  - d) radiazione;

### CAPO V

#### CAUSE DI ESTINZIONE

#### **Art. 46 – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni**

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
  - a) prescrizione;
  - b) amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
  - a) indulto;
  - b) grazia.

#### **Articolo 47 – Prescrizione**

1. La prescrizione estingue l'infrazione se, entro dodici mesi dal fatto, non è intervenuto provvedimento di primo grado.
2. L'infrazione è comunque estinta se non interviene provvedimento inappellabile nel termine di ventiquattro mesi dal fatto.
3. Per l'illecito sportivo e per il doping il termine di prescrizione è di 60 mesi indipendentemente dal grado di giudizio.
4. Sono atti interruttivi della prescrizione l'apertura di un'indagine, registrata con data certa da parte del Procuratore Federale, l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale, l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio, l'atto di deferimento, la sentenza di condanna.
5. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione e se gli atti interruttivi sono molteplici dall'ultimo di essi.
6. Il termine di dodici mesi non può in alcun caso essere prolungato oltre diciotto mesi complessivi dal fatto.

7. Il decorso del periodo prescrizione è sospeso nei casi previsti dagli artt. 17 e 51 3° comma del presente Regolamento.
8. Tutti gli organi giudicanti sono tenuti a stabilire nel tempo più celere lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con il fine preminente di evitare il compimento dei termini di prescrizione previsti nei commi che precedono.

#### **Articolo 48 – Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal C.F.; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.

#### **Articolo 49 – Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.

#### **Articolo 50 – Grazia**

1. La grazia è un provvedimento di clemenza “ad personam”, emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.

### **TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

#### **CAPO I – I GIUDICI**

#### **Articolo 51 – Giurisdizione Sportiva**

1. La Giustizia Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente regolamento.
2. I giudici, il procuratore federale, il personale di segreteria sono tenuti ad osservare le norme di questo regolamento anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.
3. I Giudici Sportivi risolvono ogni questione da cui dipende la decisione. Nel caso in cui la questione incidentale abbia rilievo penale, il Giudice può sospendere la decisione fino al passaggio in giudicato del provvedimento giudiziario che definisce la questione.
4. I provvedimenti che definiscono i procedimenti, da chiunque emessi, sono motivati a pena di nullità.

#### **Articolo 52 – Riunione e separazione dei procedimenti**

1. La riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta d'ufficio o su richiesta delle parti, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:

- a) se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se, indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni rimproverate;
  - b) se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.
2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti raggiungibile con maggiore speditezza.
  3. La riunione e la separazione sono disposte dal Giudice alla prima udienza, sentite le parti.

### **Articolo 53 – Competenza**

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Commissione di Appello Federale l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.
4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Commissione di Appello Federale sul conflitto di competenza è inappellabile.

### **Articolo 54 – Capacità dei Giudici**

1. Rivestono il ruolo di giudici i soggetti all'uopo preposti dal Consiglio Federale.
2. Il mancato rispetto delle norme relative al numero dei giudici effettivi necessari per costituire validamente i collegi è motivo di nullità insanabile dei provvedimenti emessi.

### **Articolo 55 – Incompatibilità del giudice**

1. In nessun caso il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare deliberazione in un grado del procedimento può esercitare funzione di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di revisione.
2. Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.
3. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
4. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi o parenti.
5. Non è causa di incompatibilità l'emissione del provvedimento di proroga delle indagini preliminari.

### **Articolo 56 – Astensione**

1. Il Giudice deve astenersi:
  - a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
  - b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

- c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice.
  - d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;
  - e) se esistono altre gravi ragioni di convenienza
2. La dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Commissione di Giustizia Federale d'Appello che decide senza formalità di procedura.
  3. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Commissione di Giustizia Federale d'Appello decide il Presidente della Commissione di Giustizia.
  4. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento e gli atti eventualmente già compiuti perdono efficacia. Il giudice astenuto è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore.

#### **Articolo 57 – Ricusazione**

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
  - a) nei casi previsti dall'art. 56 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e).
  - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 55 co. 2..
2. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. L'istanza di ricusazione è, a pena di inammissibilità, presentata per iscritto con l'indicazione dei motivi ed eventuali documenti al Presidente della Commissione di Giustizia Federale d'Appello che decide con provvedimento motivato
4. L'istanza di ricusazione contro il Presidente della Commissione di Giustizia Federale d'Appello è presentata al Presidente della Commissione di Giustizia. Le formalità richieste sono quelle di cui al precedente comma.
5. Non è ammessa la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.
6. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
7. Se l'istanza di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento e quelli eventualmente già compiuti perdono efficacia. Il giudice ricusato è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore.

### CAPO II - IL PROCURATORE FEDERALE

#### **Articolo 58 – L'azione disciplinare**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di indagare su ogni questione dalla quale possano emergere violazioni disciplinari.
2. Egli ricerca, nella fase dell'indagine preliminare, la verità. L'attività d'indagine è esplicata attraverso la valutazione degli atti eventualmente prodotti, l'acquisizione di documenti, l'audizione di testimoni, l'interrogatorio degli inquisiti. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.
3. Se, all'esito dell'indagine, non sussistono i presupposti per l'archiviazione, il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare attraverso l'atto di deferimento.

4. Il termine massimo di durata delle indagini preliminari è di 90 giorni, decorrenti dalla data di apertura del procedimento. Nel caso di indagini particolarmente complesse, il Procuratore Federale richiede alla Commissione di Giustizia la proroga del termine che non può essere superiore a 90 giorni. Gli atti d'indagine compiuti in violazione del presente articolo sono inutilizzabili.
5. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni con piena autonomia. Il titolare provvede alla sostituzione del sostituto nel caso di impedimento e nelle ipotesi di cui all'art. 56 lett. a), b), c), d), ed e).
6. L'azione disciplinare, in caso di violazione delle norme sul doping, è esercitata dalla procura antidoping istituita presso il CONI; la procura federale collabora con la procura antidoping del CONI ed informa quest'ultima di ogni eventuale notizia di reato in materia.

#### **Articolo 59 – Atto di deferimento**

- 1 L'atto di deferimento, comunicato a mezzo raccomandata a.r. all'incolpato, contiene:
  - a) Le generalità dell'incolpato ed il suo rapporto con la Federazione;
  - b) Il capo d'imputazione consistente nell'enunciazione del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate;
  - c) L'avviso che ha la facoltà di nominare un legale di fiducia che lo assista e rappresenti in ogni suo diritto;
  - d) L'avviso che ha la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti d'indagine;
  - e) L'avviso che ha la facoltà di avanzare richiesta di sottoporsi ad interrogatorio e di presentare scritti difensivi nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso stesso;
  - f) L'avviso che ha la facoltà di eleggere un domicilio diverso da quello risultante agli atti della Federazione.
2. Trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma ovvero ritenuti non confutati i rilievi accusatori, il Procuratore Federale deposita l'atto di deferimento presso la segreteria del giudice competente, corredato dalla prova del rituale invio all'incolpato dell'atto di deferimento, unitamente a tutti gli atti in suo possesso e ad eventuali annotazioni sul deferito nel Casellario Federale.
3. Con l'atto di deferimento il Procuratore avanza richiesta di convocazione delle parti per lo svolgimento del processo.

#### **Articolo 60 - Archiviazione**

1. Il provvedimento di archiviazione, motivato a pena di nullità, è comunicato al tesserato od all'affiliato che si assume essere stato direttamente danneggiato dall'infrazione nonché all'Organo di Giustizia competente in caso di deferimento. Nei procedimenti per illecito sportivo la comunicazione è effettuata anche alla parte portatrice di interessi indiretti.
2. Il tesserato, l'affiliato che ne abbia interesse, la parte portatrice di interessi indiretti nei procedimenti per illecito sportivo, può presentare, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, richiesta di opposizione davanti all'organo competente a giudicare della questione in caso di deferimento.
3. L'opposizione può essere proposta per i seguenti motivi:
  - a) Mancata assunzione di una prova decisiva quantunque l'opponente ne abbia fatto richiesta;
  - b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione adottata nel provvedimento.
4. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione non è impugnabile.
5. La declaratoria di nullità dell'archiviazione determina l'obbligo del procuratore federale di formulare l'imputazione, emettendo l'atto di deferimento.

### CAPO III – L'INCOLPATO

#### **Articolo 61 - Assunzione della qualità di incolpato**

1. La qualità di incolpato è assunta a seguito dell'atto di deferimento ed è conservata fino alla decisione definitiva del procedimento.
2. I diritti e le garanzie riconosciute all'incolpato sono estese alla persona sottoposta ad indagine.

#### **Articolo 62 - Regole generali per l'interrogatorio**

1. Il P.F. se intende interrogare l'inquisito inoltra allo stesso comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione, la sommaria enunciazione del fatto e le norme regolamentari che si assumono violate, l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.
2. L'interrogatorio è documentato attraverso un verbale, redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire.
3. L'inquisito è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.
4. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, il sottoposto all'atto è avvisato della facoltà di non rispondere e che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso.
5. L'organo procedente contesta all'inquisito, in forma chiara e precisa, il fatto che gli viene attribuito, lo invita ad esporre quanto ritiene utile per la propria difesa e gli pone direttamente domande. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda. Se vi è rifiuto di rispondere ne è fatta menzione nel verbale.
6. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
7. Le dichiarazioni dell'inquisito assunte in violazione di quanto sopra sono inutilizzabili.

#### **Articolo 63 – Difensore dell'incolpato**

1. L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto.
2. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile.
3. Le spese per l'esercizio del diritto di difesa sono a carico dell'interessato che non consegue, in ogni caso, alcun diritto di rimborso o rivalsa, salvi i casi di dolo o colpa grave che abbiano determinato l'ingiusta sottomissione a procedimento disciplinare. Resta salva in questo caso la facoltà all'inquisito di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei propri diritti.

### TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

#### **Articolo 64 – Sospensione cautelare**

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini preliminari che durante le fasi del dibattimento.
3. Sono presupposti del provvedimento cautelare:
  - a) la gravità dell'infrazione;
  - b) i gravi indizi di colpevolezza;
  - c) l'esigenza di garantire la genuina acquisizione delle prove o il pericolo di reiterazione della violazione.
4. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione cautelare è compiutamente motivato.
6. Il provvedimento che accoglie la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, deve contenere:
  - a) le generalità dell'inquisito e degli altri elementi che valgono ad identificarlo;
  - b) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme che si assumono violate;
  - c) l'esposizione dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari che, in concreto, giustificano la misura;
  - d) l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti irrilevanti gli elementi forniti dalla difesa
  - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
  - f) la data e la sottoscrizione del giudice.
8. La sospensione cautelare è immediatamente revocata dal Giudice quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.
9. Il P.F. e l'inquisito possono in ogni momento richiedere la revoca della misura al Giudice che provvede entro 5 giorni dalla richiesta.
10. Il P.F., entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione cautelare, può proporre richiesta di riesame dello stesso, enunciando contestualmente, a pena di inammissibilità, i motivi.
11. L'inquisito, entro 10 giorni dalla notifica della sospensione cautelare, può proporre richiesta di riesame della stessa, enunciando contestualmente, a pena di inammissibilità, i motivi.
12. Sulla richiesta di riesame decide la C.G.F.A. entro 15 giorni dalla ricezione degli atti tempestivamente richiesti al Giudice del provvedimento appena pervenuta la richiesta di riesame.
13. Il Presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti. L'avviso è notificato almeno 5 giorni prima della data predetta.
14. Le parti vengono sentite se compaiono.
15. La C.G.F.A. annulla, riforma o conferma il provvedimento oggetto del riesame sulla base di tutti gli elementi emersi anche nel corso dell'udienza. La decisione della C.G.F.A. non è vincolata ne' dai motivi adottati dalle parti ne' da quelli enunciati nel provvedimento.

## TITOLO V- IL GIUDIZIO

### CAPO I – PROCEDIMENTI DI 1° GRADO

#### **Articolo 65 – Procedimento davanti al Giudice Unico**

1. Il Giudice Unico è organo monocratico di primo grado. L'Ufficio del Giudice Unico è costituito da un Giudice unico effettivo e da un sostituto, nominati dal Consiglio Federale, e dal personale di

segreteria designato.

2. Il Giudice Unico è competente a decidere in prima istanza sulle sanzioni relative alle infrazioni di natura tecnica commesse dagli atleti, dai tecnici, dagli affiliati e dagli ufficiali di gara nel corso delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni tecnico-disciplinari devolute all'esclusiva discrezionalità degli ufficiali di gara a norma dei regolamenti tecnici specifici.
3. Il Giudice Unico decide, sulla base degli atti ufficiali, d'ufficio o a seguito di reclamo, entro 96 ore dall'avvenuta ricezione degli atti.
4. Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni e la tassa federale devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
5. In ogni caso in cui il Giudice sportivo non ravvisi gli estremi di una infrazione meramente tecnica trasmette gli atti alla Procura Federale.
6. Nei procedimenti instaurati a seguito di reclamo, il Giudice Unico può assumere mezzi di prova e disporre la convocazione delle parti. L'avviso di convocazione, comunicato alle parti con telegramma, spedito almeno 4 giorni prima della data di convocazione, contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della convocazione stessa nonché dell'Organo che l'ha disposta.

#### **Articolo 66 – Procedimento davanti alla Commissione di Giustizia**

1. La Commissione di Giustizia è organo collegiale di primo grado, composta da un Presidente e tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione di Giustizia è competente a giudicare su tutte le violazioni regolamentari non rientranti nella competenza del Giudice Unico commesse dai dirigenti federali nonché da tutti i tesserati e gli affiliati alla Federazione.
3. Il procedimento è instaurato a seguito di atto di deferimento presentato dal Procuratore Federale e la Commissione delibera validamente entro 90 giorni dal deposito di tale atto.

#### **Articolo 67 – Celebrazione dell'udienza**

1. Il Presidente del Collegio, ricevuto l'atto di deferimento, fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti.
2. L'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata a.r. almeno 10 giorni prima della stessa, contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della convocazione nonché dell'organo che l'ha disposta.
3. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del Giudice, almeno 7 giorni prima dell'udienza, la lista testimoniale con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
4. I testi ed i consulenti tecnici indicati nelle liste ed autorizzati dal Giudice sono presentati direttamente all'udienza. In relazione alle circostanze indicate nelle liste od emerse durante l'escussione testimoniale è sempre ammessa la prova a confutazione.
5. Dell'udienza è redatto verbale contenente la descrizione delle attività svolte in udienza, delle richieste ed eccezioni formulate dalle parti nonché delle loro conclusioni.
6. Il procuratore federale è sempre presente.
7. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore. In tal caso il decorso del termine prescrizione è sospeso fino alla celebrazione della successiva udienza.
8. Il procuratore federale espone concisamente i fatti di cui al deferimento ed avanza le proprie richieste istruttorie.

9. Successivamente l'incolpato e/o il difensore formulano ed illustrano le loro richieste istruttorie. Hanno diritto di produrre documenti e depositare memorie.
10. Il Presidente informa l'inquisito che egli ha facoltà di rendere dichiarazioni spontanee purché attinenti all'oggetto del procedimento.
11. L'istruttoria inizia con l'assunzione delle prove richieste dal procuratore federale e prosegue con quelle richieste dalle altre parti. Le domande ai testi, ai consulenti ed all'imputato che accetta di sottoporsi ad esame, sono rivolte direttamente dalla parte che ne ha chiesto il mezzo di prova. Successivamente le altre parti possono contro-esaminare. Infine il Presidente può rivolgere le domande che ritiene più opportune.
12. Esaurita l'istruzione dibattimentale il Procuratore Federale e le altre parti formulano le loro conclusioni.
13. Il Presidente dirige la discussione ed impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. La replica è ammessa una sola volta ed in ogni caso l'incolpato ed il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano.
14. Se ad esito della discussione il fatto è apparso diverso da quello contestato o più grave, o se è emersa una circostanza aggravante, il Giudice d'ufficio o su istanza del Procuratore integra la contestazione e ne dà notizia all'incolpato presente. Se l'incolpato non è presente, il Giudice sospende il giudizio e procede alla notifica della nuova contestazione.
15. Se risulta assolutamente necessario, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
16. Esaurita la discussione e a meno che non si debba procedere secondo quanto al precedente comma, il Presidente dichiara chiuso il processo e riserva la decisione.

#### **Articolo 68 – Deliberazione**

1. La deliberazione è segreta ed è emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza. In caso di contrasto fra i giudici del collegio prevale la decisione della maggioranza. La pubblicazione della delibera avviene mediante affissione nell'albo della segreteria dell'organo di giustizia entro 5 giorni dall'udienza con l'indicazione del termine del deposito della motivazione, se non contestuale, che dovrà essere rispettato.
2. Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il giudice emette deliberazione assolutoria.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, il giudice, se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa.
4. Se l'incolpato risulta colpevole, il giudice emette deliberazione di condanna applicando la sanzione. Se la condanna riguarda più violazioni, il giudice stabilisce la sanzione per ciascuna di esse. Se le violazioni sono commesse nel medesimo contesto logico-temporale, il giudice applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio, sempre che da tale aumento non discenda il superamento del cumulo materiale delle sanzioni.
5. La deliberazione che decide su un fatto nuovo o diverso, non contestato ai sensi dell'art.67 comma 14, è nulla.

#### **Articolo 69 – Requisiti della deliberazione**

1. La delibera contiene:
  - a) l'intestazione "Federazione Italiana Sci Nautico" e l'indicazione dell'organo che l'ha pronunciata;
  - b) le generalità dell'incolpato;

- c) l'imputazione;
  - d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  - e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie;
  - f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli regolamentari applicati;
  - g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La correzione di errori materiali avviene d'ufficio.
  3. La delibera, completa di motivazione, è depositata in segreteria ed è notificata, a cura della medesima, a mezzo raccomandata a.r., all'incolpato ed al Procuratore Federale.

## **TITOLO V - IMPUGNAZIONI**

### **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 70 – Regole generali**

1. Il diritto di impugnazione spetta a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati che abbiano subito decisioni sfavorevoli dagli organi di giustizia se ed in quanto il Regolamento espressamente gli conferisce tale facoltà. Se il regolamento non distingue tra le diverse parti, il diritto spetta a ciascuna di esse.
2. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
3. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

#### **Articolo 71 – Forma e presentazione dell'impugnazione.**

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che l'ha emesso, e sono enunciati:
  - a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  - b) i motivi;
  - c) le richieste.
2. L'incolpato può proporre impugnazione personalmente o a mezzo del proprio difensore la cui nomina deve risultare in calce al ricorso.
3. L'atto di impugnazione è spedito alla segreteria del giudice competente, a mezzo raccomandata a.r., ed è corredato dalla ricevuta di versamento della tassa federale. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
4. La segreteria del giudice competente, ricevuto l'atto d'impugnazione, lo comunica al procuratore federale e chiede alla segreteria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la trasmissione degli atti relativi.

#### **Articolo 72 – Termini ed estensione dell'impugnazione**

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di 10 giorni dalla data di ricezione della deliberazione di prima istanza, debitamente notificata a mezzo di raccomandata a.r..
2. Fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella segreteria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

3. L'impugnazione contro le singole decisioni maturate durante lo svolgimento del processo di primo grado può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la deliberazione.
4. Nel caso di concorso di più persone nel medesimo fatto, l'impugnazione proposta da uno degli incolpati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri incolpati.
5. Le parti fino a 2 giorni prima della celebrazione dell'udienza possono rinunciare all'impugnazione. La rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata.
6. I termini previsti nel presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

### **Articolo 73 – Inammissibilità dell'impugnazione**

1. L'impugnazione è inammissibile:
  - a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
  - b) quando il provvedimento non è impugnabile;
  - c) quando non sono osservate le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72;
  - d) quando v'è rinuncia all'impugnazione;
  - e) quando non risulta versata la tassa federale.
2. Il Giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, dichiara l'inammissibilità e la definitività del provvedimento impugnato. La decisione è notificata a mezzo raccomandata a.r..
3. Con il provvedimento che rigetta l'impugnazione viene disposto l'incameramento della tassa federale.
4. Con il provvedimento che dichiara inammissibile l'impugnazione viene disposta la restituzione del 50% della tassa federale, eccetto l'ipotesi prevista dalla lettera e).

## CAPO II- PROCEDIMENTO IN APPELLO

### **Articolo 74 – Commissione di Giustizia Federale d'Appello**

1. La Commissione è organo collegiale di II grado. E' composta da un Presidente e tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nonché da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. La Commissione è competente a giudicare, in via definitiva, su ricorsi dedotti contro le decisioni degli organi di giustizia di primo grado.
3. Risolve, inoltre, inappellabilmente i conflitti positivi e negativi relativi alla competenza, sollevati dagli aventi diritto.
4. La Commissione delibera validamente, entro **90 giorni** dal deposito dell'atto di appello, a maggioranza con la presenza di tutti i componenti effettivi.

### **Articolo 75 – Appello**

1. I tesserati, gli affiliati e le altre parti che hanno partecipato al procedimento di primo grado, possono appellare le deliberazioni del Giudice Unico a loro sfavorevoli.
2. Il procuratore federale, l'incolpato possono appellare contro le deliberazioni della Commissione di Giustizia rispettivamente di proscioglimento e di condanna.. Possono impugnare il provvedimento a loro sfavorevole le altre parti che abbiano partecipato al procedimento di primo grado.
3. L'appello attribuisce al giudice di seconda istanza la cognizione del processo limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Se l'appello riguarda una decisione del

Giudice Unico, la Commissione può riformare od annullare la decisione di primo grado anche per motivi diversi da quelli dedotti.

4. Quando appellante è il Procuratore Federale la Commissione Federale d'Appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, comunque non esorbitante i limiti definiti nell'atto di deferimento.
5. Quando appellante è l'incolpato, la Commissione non può irrogare una pena più grave per specie o quantità né prosciogliere l'incolpato per una causa meno favorevole di quella enunciata nel provvedimento appellato.
6. Se l'appello è accolto relativamente a violazioni o a circostanze concorrenti, la pena è corrispondentemente diminuita.
7. Con la delibera d'appello possono essere applicate d'ufficio una o più circostanza attenuanti.

#### **Articolo 76 – Udienza in appello**

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio davanti alla Commissione di Giustizia, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 73, il presidente ordina la citazione dell'affiliato, del tesserato e dell'incolpato appellanti; ordina altresì la citazione dell'incolpato non appellante se vi è appello del procuratore federale.
3. La convocazione per il giudizio di appello avviene secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 67.
4. Nell'udienza il presidente o un altro componente della Commissione da lui delegato fa la relazione del procedimento.
5. Per la discussione si osservano le disposizioni di cui all'art. 67 co. 12 e 13.
6. Quando una parte nell'atto di appello ha chiesto l'assunzione di nuove prove, il giudice, se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, ammette la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
7. Allo stesso modo decide quando la parte dimostri che si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può essere disposta anche d'ufficio dal giudice che la ritenga assolutamente necessaria.
8. Allo stesso modo decide se l'incolpato dimostra di non essere intervenuto nel giudizio di primo grado per caso fortuito, per forza maggiore o per non aver ricevuto l'avviso di convocazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.

#### **Articolo 77– Ipotesi di nullità della delibera di primo grado**

1. I Giudici dell'appello nei casi previsti dall'art. 68 co. 5, dichiarano la nullità in tutto o in parte della delibera appellata e dispongono la trasmissione degli atti al giudice di primo grado che, previa notifica all'interessato della corretta contestazione, procederà nei termini di rito.
2. I Giudici dell'appello dichiarano la nullità della delibera di primo grado qualora risulti viziata da una concreta lesione del diritto di difesa.
3. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, il giudice di appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, se necessaria, la rinnovazione dell'istruttoria e decide nel merito.

#### **Articolo 78 – Delibera nel giudizio di appello**

1. Fuori dai casi di cui all'art. 73, il Giudice di appello pronuncia delibera con la quale:
  - a) Conferma la delibera appellata;
  - b) Se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito;

- c) Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado annulla la decisione impugnata senza rinvio;
  - d) Se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
  - e) Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
2. I requisiti della delibera sono quelli previsti dall'art. 69 lett. a), b), c), d), f), e g). La motivazione del provvedimento deve dar conto, in fatto e diritto, delle specifiche doglianze avanzate.
  3. La delibera, completa di motivazione, è depositata in Segreteria ed a cura della medesima viene notificata, a mezzo raccomandata a.r. all'appellante ed al Procuratore Federale.

### CAPO III – REVISIONE

#### **Articolo 79 – Casi di revisione**

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei soggetti condannati la revisione delle deliberazioni di condanna divenute definitive anche se la sanzione è stata eseguita o si è estinta.
2. La competenza a decidere è della Commissione di Giustizia Federale d'Appello che, in quanto compatibili, applica le norme del procedimento disciplinare in grado di appello.
3. La revisione può essere richiesta:
  - a) se i fatti stabiliti a fondamento della deliberazione di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altro provvedimento definitivo della giustizia sportiva o della giustizia ordinaria;
  - b) se dopo la deliberazione di condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
  - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato e/o dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.

#### **Articolo 80 – Contenuto soggetti e forma della richiesta**

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda, essere sufficienti a dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
2. Possono chiedere la revisione il condannato e, se trattasi di tesserato per un sodalizio, l'affiliato che ha patito, a titolo di responsabilità oggettiva, il provvedimento sfavorevole. La richiesta può essere avanzata anche dal Procuratore Federale.
3. La richiesta di revisione è depositata o inviata a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria dell'organo di giustizia competente ed è accompagnata, se proposta da un tesserato o da un affiliato, dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa federale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, nonché, in allegato, eventuali atti e documenti a sostegno della pretesa di revisione.

#### **Articolo 81 – Deliberazione di revisione**

- 1 La Commissione può disporre, in qualunque momento, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

- 2 In caso di accoglimento dell'istanza di revisione, la Commissione revoca la delibera di condanna e pronuncia il proscioglimento. Il proscioglimento non può discendere da una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel precedente giudizio.
- 3 In caso di rigetto dell'istanza, la Commissione dispone l'incameramento della tassa federale e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della sanzione.
- 4 La delibera di revisione non è impugnabile. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità od il rigetto nel merito della domanda non pregiudica la possibilità di riproporla sulla base di elementi diversi.

## **TITOLO VI – PROCEDIMENTI STRAORDINARI**

### **CAPO I - DEFINIZIONE ABBREVIATA DEL PROCEDIMENTO**

#### **Articolo 82 – Presupposti**

- 1 L'incolpato per illeciti disciplinari che non prevedano nel massimo la sanzione della radiazione, può chiedere che il suo procedimento sia definito in forma abbreviata se ammette le proprie responsabilità.
- 2 All'incolpato che abbia chiesto ed ottenuto la definizione abbreviata del procedimento, il Giudice applica la sanzione minima, ad eccezione della diffida, ridotta di un terzo. Non sono applicabili le sanzioni accessorie.
- 3 All'incolpato che nei due anni successivi alla definizione abbreviata del procedimento si sia reso responsabile di nuovi illeciti disciplinari, viene applicata la sanzione massima prevista per l'ultimo degli illeciti, aumentata da un terzo alla metà.
- 4 Sulla sentenza che applica la sanzione in misura ridotta, non è ammesso appello.

#### **Articolo 83 –Svolgimento del procedimento**

- 1 L'incolpato che intende definire il proprio procedimento in forma abbreviata, formula richiesta per iscritto al Procuratore Federale.
- 2 La richiesta dovrà contenere, in forma chiara ed inequivoca, la formula di ammissione della responsabilità per l'illecito commesso e l'espressa dichiarazione di essere consapevole dell'aggravamento sanzionatorio, cui si espone l'incolpato che versi nella situazione di cui al comma 3 dell'art.82.
- 3 La richiesta formulata nei termini indicati sub 2, dovrà pervenire al Procuratore Federale prima che questi abbia emesso atto di deferimento.
- 4 Sull'ammissibilità della richiesta, il Procuratore Federale, entro giorni 5 dal ricevimento, esprime parere vincolante. Se negativo, il parere è adeguatamente motivato.

#### **Articolo 84 – Udienza**

1. Il Giudice, letta la richiesta ed il parere favorevole del Procuratore Federale, convoca innanzi a sé le parti, con avviso spedito a norma dell'art.67 commi 2. L'udienza deve aver luogo entro giorni 30 dalla data di emissione del parere favorevole.
2. Non è necessaria la presenza delle parti.
3. La sanzione applicata viene comunicata alle parti non presenti.
4. Il Giudice può applicare sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art.82 comma 2, se ad esito di giudizio ordinario accerta la non fondatezza del parere negativo già espresso dal Procuratore Federale.
5. Nel caso di cui al comma precedente, ed in deroga a quanto previsto dall'art.82 comma 4, il Procuratore può ricorrere in appello.

### **Articolo 85 – Disposizioni transitorie**

Le norme di cui agli artt. 82, 83, 84 si applicano anche ai procedimenti già pendenti, per i quali non vi sia decisione passata in giudicato, e sempreché l'incolpato, a pena di decadenza, ne abbia fatto richiesta entro giorni 60 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **CAPO II – RIABILITAZIONE E GRAZIA**

### **Articolo 86 – Procedimento di riabilitazione**

1. La Commissione di Giustizia Federale di Appello, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione.
2. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se risulta assolutamente necessaria.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni principali ed accessorie della deliberazione definitiva di condanna.
4. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
5. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. La C.G.F.A. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
6. La C.G.F.A. si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r..
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 5 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la C.G.F.A. su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

### **Articolo 87 – Procedimento di Grazia**

1. Gli affiliati ed i tesserati soggetti a sanzione a loro inflitta con provvedimento disciplinare divenuto definitivo, possono proporre domanda di grazia al Presidente della F.I.S.N. nel solo caso che abbiano già scontato la metà della pena.
2. Nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitoria perpetua, derivanti da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può essere proposta al Presidente della F.I.S.N. decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
3. La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato, deve essere depositata presso la Segreteria Federale.
4. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della Federazione Italiana Sci Nautico.

## TITOLO VII – PROCEDIMENTO ARBITRALE

### Articolo 88 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla FISN devono rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali federali.
2. L'inosservanza della clausola compromissoria di cui all'art. 51 dello Statuto federale comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

### Articolo 89 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla FISN che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Commissione Federale di Appello.
2. L'atto introduttivo deve contenere:
  - a) L'oggetto della controversia;
  - b) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
  - c) La nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
  - d) L'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Commissione Federale di Appello deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante ed alla Commissione Federale di Appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Commissione Federale di Appello, su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

### Articolo 90 – Costituzione del Collegio

- 1 Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Commissione Federale di Appello, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.89 comma 4..

- 2 Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Commissione Federale di Appello trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
- 3 In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Commissione Federale di Appello.

#### **Articolo 91 – Procedura e deliberazione**

- 1 Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. In ogni caso deve essere assegnato alle parti un termine per presentare memorie e documenti. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
- 2 Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
- 3 Il Collegio Arbitrale decide secondo i principi informativi del CONI e degli Ordinamenti nazionali ed internazionali nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non autorizzino gli arbitri, per casi specifici e per iscritto, a pronunciare secondo equità.
- 4 Il Collegio compie tutti gli atti di istruzione necessari e deve pronunciare il lodo nel termine di giorni novanta dall'ultima accettazione dell'atto di nomina. Il Collegio può prorogare per una sola volta tale termine per non oltre ulteriori novanta giorni.
- 5 Il lodo, deliberato a maggioranza, deve essere depositato presso la Commissione Federale di Appello, in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. La Commissione ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6 Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti ; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
- 7 Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.
- 8 Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Commissione Federale di Appello.

#### **Articolo 92 – Inoppugnabilità ed esecuzione**

1. Il lodo arbitrale non è impugnabile.
2. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Commissione Federale di Appello.
3. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
4. La mancata esecuzione del lodo legittima la parte interessata ad adire direttamente l'autorità giudiziaria statale.

**Articolo 93 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale**

1. Possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 c.p.c.
2. I componenti del Collegio hanno gli obblighi di astensione di cui all'art. 56 del presente regolamento. In caso di mancata astensione le parti interessate possono proporre istanza di ricusazione alla Commissione Federale di Appello secondo quanto previsto dall'art. 57.

**Articolo 94 – Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport**

I presupposti, le condizioni e le modalità per avvalersi della suddetta procedura, sono regolati dall'art. 52 dello Statuto, cui si rimanda.

**Articolo 95 – Norme di attuazione**

Funge da Segreteria degli Organi di Giustizia la Segreteria Federale cui sono demandati tutti gli oneri ed adempimenti previsti dal presente Regolamento di Giustizia.

**Articolo 96 – Entrata in vigore**

Il Presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. l) dello Statuto CONI entra in vigore dopo il previsto esame di conformità della Giunta Nazionale del CONI.